Causa C-270/91

Commissione delle Comunità europee
contro
Repubblica italiana

« Inadempimento — Direttive CEE — Mancata trasposizione nei termini prescritti »

Relazione d'udienza I - 4421

Conclusioni dell'avvocato generale M. Darmon, presentate il 15 maggio 1992 I - 4424

Sentenza della Corte 8 luglio 1992 I - 4426

Massime della sentenza

Stati membri — Obblighi — Attuazione delle direttive — Inadempimento non contestato (Trattato CEE, art. 169)

RELAZIONE DEL GIUDICE RELATORE
presentata nella causa C-270/91 *

Antefatti e procedimento precontenzioso

1. L'art. 2 della direttiva della Commissione 27 aprile 1989, 89/321/CEE, che modifica per la seconda volta gli allegati della direttiva del Consiglio 77/96/CEE concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina (GU L 133, pag. 33), prevede che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarvisi entro e non oltre il 1° settembre 1989 e che ne informino immediatamente la Commissione.

* Lingua processuale: l'italiano.

2. L'art. 2 della direttiva del Consiglio 30 maggio 1989, 89/360/CEE, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda le zone amministrative e l'abolizione dell'esame sierologico per la brucellosi per taluni tipi di suini (GU L 153, pag. 29), impone agli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarvisi entro e non oltre il 1° ottobre 1989 e di informarne immediatamente la Commissione.

3. La Commissione espone nel ricorso che, siccome la Repubblica italiana non aveva proceduto entro il termine stabilito alla comunicazione richiesta relativamente alla trasposizione delle due direttive sopraccitate in diritto interno, la Commissione, in forza dell'art. 169 del Trattato, con lettera del 26 giugno 1990 invitava il governo italiano a comunicarle, entro due mesi dalla ricezione di tale lettera, le sue osservazioni unitamente a un quadro completo e dettagliato da cui risultino le varie disposizioni nazionali che procedono all'attuazione di ciascuna disposizione delle direttive.

4. Questa lettera di diffida restava senza risposta.

5. Il 18 marzo 1991 la Commissione inviava alla Repubblica italiana un parere motivato, nel quale constatava che questo Stato non aveva fatto nessuna comunicazione che permettesse di concludere che gli obblighi imposti dalle due succitate direttive erano stati adempiuti e invitava il governo italiano ad adottare le disposizioni necessarie per conformarsi al parere motivato entro due mesi dalla sua notifica.

6. Il governo italiano non dava seguito a tale parere motivato.

7. La Commissione proponeva pertanto il presente ricorso per inadempimento.

Fase scritta del procedimento e conclusioni delle parti

8. Il ricorso della Commissione è stato registrato nella cancelleria della Corte il 15 ottobre 1991.

9. La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

10. La *Commissione*, ricorrente, conclude che la Corte voglia:

— dichiarare che, non comunicando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per soddisfare agli obblighi impostile dalle direttive 89/321/CEE e 89/360/CEE o non prendendo le misure necessarie per conformarvisi entro il termine stabilito, la Repubblica italiana ha mancato agli obblighi ad essa incombenti in virtù del Trattato;

— condannare la Repubblica italiana alle spese.

11. La *Repubblica italiana*, convenuta, non ha presentato conclusioni formali.

Mezzi ed argomenti delle parti

12. La *Commissione* ricorda che, a norma dell'art. 169 del Trattato CEE, le direttive vincolano gli Stati membri cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma ed ai mezzi. Questo carattere vincolante obbliga gli Stati membri a rispettare i termini stabiliti nelle direttive per conformarvisi, senza che essi possano invocare disposizioni, prassi o situazioni proprie del loro ordinamento interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini risultanti da queste ultime. Tale principio risulta dalle sentenze 18 marzo 1980, Commissione/Italia (cause 91/79, Racc. pag. 1099, e 92/79, Racc. pag. 1115). Essa aggiunge che si può affermare che uno Stato membro abbia soddisfatto tutti gli obblighi che gli incombono in virtù di una direttiva solo qualora tutte le disposizioni della medesima siano state espressamente integrate nella sua normativa.

13. Il *governo italiano* dà atto che le direttive di cui trattasi non sono state integralmente recepite nell'ordinamento giuridico interno. Esso tuttavia fa presente che taluni decreti in via di adozione potrebbero porre rimedio a tale inadempimento.

C. N. Kakouris

giudice relatore